

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA
SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008**

T R A

La **Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.** (in seguito denominata "Società"), Codice Fiscale/P.I. 07196650720, con sede in Bari alla Piazza Giulio Cesare n. 11, nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Dott. Michele Carrassi, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa.

E

l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziata Policlinico di Bari (in seguito denominata "Policlinico") - Partita I.V.A. 0484641720, con sede in Bari alla Piazza Giulio Cesare n. 11, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. Dott. Antonio Sanguedolce, domiciliato per la carica presso la sede del Policlinico stesso.
Congiuntamente indicate "le Parti"

PREMESSO CHE

- 1) Con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari n. 1258 del 10/10/2011 si è provveduto a stipulare, tra le Parti, convenzione interaziendale per le attività di consulenza in materia di sorveglianza sanitaria, ex D.Lgs. 81/2008, da ultimo rinnovata, senza soluzione di continuità, con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari n. 705 del 19/07/2023, con scadenza al 31/12/2024;
- 2) Con nota del 16/12/2024, prot. n. 5462 (acquisita al prot. AOU n. 95848), la Società ha fatto richiesta di rinnovare la convenzione in argomento per gli anni 2025-2026;
- 3) A seguito della richiesta pervenuta di cui al punto 2) innanzi, con nota del 18/12/2024 (prot. AOUC n. 96875), veniva richiesto specifico parere/nulla osta alla U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria del Policlinico interessata, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero- Policlinico, alla U.O. Unità di Statistica ed Epidemiologia-R.U.L.A., in ordine all'attuazione del rinnovo del convenzionamento richiesto;
- 4) Con nota del 20/12/2024 (prot. AOUC n. 97412), la U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria interessata, in persona del Direttore, ha espresso "(..) *la propria disponibilità a proseguire l'attività di sorveglianza sanitaria in favore dei dipendenti della Sanitaservice Policlinico di Bari per il biennio 2025-2026, mantenendo invariati l'onorario del professionista ed il Compenso spettante al personale di supporto diretto (..)*";

5) Con nota del 04/02/2025 (prot. AOUC n. 8147) e successiva nota del 07/02/2025 (prot. AOUC n. 9695) la Direzione Sanitaria, unitamente alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero- Policlinico e alla U.O. Statistica ed Epidemiologia- R.U.L.A., hanno espresso *“nulla osta per quanto di competenza sanitaria, al rinnovo della convenzione per l’attività di Sorveglianza Sanitaria (..) per i dipendenti della Sanitaservice Policlinico S.r.l.u. (..)”* precisando l’onere, in capo al Direttore della U.O. interessata, di vigilanza e controllo periodico *“affinché le prestazioni lavorative di ciascun Dirigente Medico, siano conformi a quanto previsto dal CCNL vigente e, cioè, che ogni Dirigente Medico debba garantire all’A.O.U. Policlinico di Bari un monte ore settimanale in regime istituzionale di almeno 38 ore e che il totale dell’orario espletato da ciascun specialista, comprensivo dell’orario dedicato alle prestazioni extra-istituzionali, non debba superare complessivamente le 48 ore settimanali (da calcolarsi mediamente nel bimestre). Nel computo generale andranno tenute in considerazione anche le prestazioni eseguite nell’ambito di Convenzioni già in essere e quelle in regime di attività ALPI; bisognerà tener conto, inoltre, di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, con particolare riferimento all’art. 7 (riposo giornaliero). Nell’ambito di ciascun rapporto di convenzione, fermo restando la discrezionalità del Direttore riferita alle specifiche competenze professionali, dovrà essere garantito l’impegno, a rotazione, di tutti i Dirigenti Medici afferenti alla stessa U.O. i quali dovranno attenersi, per quel che riguarda la rilevazione delle prestazioni effettuate, alla regolamentazione UNIBA/AOU Policlinico di Bari. Si attesta che la tipologia di prestazione da convenzionare è conforme alla tipologia di prestazione istituzionale. Il Direttore dell’ U.O. di Medicina del Lavoro invierà mensilmente il resoconto delle prestazioni effettuate, articolate per tipologia e orario, da ciascun Dirigente Medico. Sulla base degli esiti delle anzidette attività di verifica e controllo del Direttore della U.O. la Direzione Sanitaria si riserva di revocare, laddove necessario, il presente nulla osta, ai fini del successivo esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione, a tutela delle preminenti esigenze di questa Azienda”;*

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività richieste in convenzione e per

garantire il proseguimento e la continuità del servizio, a tutt'oggi, erogato in convenzione, la Società si avvarrà della collaborazione del "Medico Competente" e del personale di supporto, afferenti alla U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria e in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine di assicurare, in favore dei dipendenti della predetta Società, le specialistiche ed obbligatorie attività di Sorveglianza Sanitaria previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008.

L'attività da espletarsi dovrà essere svolta tenuto conto dei rischi professionali individuati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dalla Società, nel D.V.R. e nel D.Lgs. 81/2008.

A tal fine, la società autorizza il Policlinico ad espletare prestazioni di sorveglianza sanitaria, ex D.Lgs. 81/2008, per il tramite dei medici, specialisti nella branca medica oggetto della presente convenzione, e del personale di supporto del comparto, tutti dipendenti del Policlinico.

Di contro, il Policlinico autorizza i propri predetti medici specialisti e personale di supporto del comparto, in servizio presso la U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria ad espletare prestazioni di sorveglianza sanitaria nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

All'uopo, la Società si avvarrà della collaborazione del personale afferente alla predetta U.O.C., in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine di assicurare, lo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzionamento.

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso i locali del Policlinico.

Ai professionisti è data facoltà, qualora ritenuto opportuno per la salute del lavoratore, di richiedere ulteriori accertamenti diagnostici competenti e complementari, che dovessero rendersi necessari a seguito della sorveglianza sanitaria espletate sui dipendenti della Società, secondo il tariffario aziendale "paganti" vigente, che saranno rendicontati ed economicamente valorizzati come di seguito meglio indicato (artt. 3 lett. c) e 5, c. 5).

I professionisti designati per l'attività oggetto di convenzione dovranno concordare la propria attività professionale con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Policlinico e la Direzione U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria del medesimo Policlinico di

afferenza, al fine di assicurare il preminente espletamento dell'attività istituzionalmente dovuta.

La Società assicura ai professionisti designati, tutti, le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, consentendo agli stessi l'accesso a qualunque informazione o documentazione necessaria, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 2 (MODALITA' DI ESPLETAMENTO)

L'attività di cui al precedente art. 1 verrà effettuata, compatibilmente con le esigenze di servizio che potranno verificarsi presso il Policlinico, con le modalità e secondo una programmazione di giornate e orari che saranno concordati, anche informalmente, tra la Società e il Direttore della U.O. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – Policlinico, sentito il Direttore della U.O.C. coinvolta.

Le attività oggetto della presente convenzione, verranno effettuate dal personale designato dal Direttore della U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria del Policlinico nel rispetto del principio della rotazione tra il personale afferente alla predetta U.O.C. e tenuto conto delle specifiche competenze professionali di ciascuno nell'ambito delle prestazioni richieste.

La suddetta attività verrà effettuata dal personale interessato, fuori dall'orario di servizio, dunque in regime extra-istituzionale, di pronta disponibilità e di qualunque altra prestazione che possa dare titolo a compenso da parte del Policlinico e senza sovrapporsi alla regolare occupazione ordinaria presso la struttura di appartenenza, compatibilmente con le esigenze della predetta struttura di appartenenza e in ogni caso con modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale, tenuto conto delle pause obbligatorie di riposo disciplinate dalla L. 161/2014, dall'art. 27 cc 2, 10 lett. e) ed f), 13, 16 e 17 nonché, ove applicabile, dall'art. 28 cc 1 e 2 del CCNL del 23/01/2024 – Area Sanità, per il personale della dirigenza medica/sanitaria, ovvero dall'art. 43 CCNL del 02/11/2022 – Comparto Sanità, per il personale di qualifica non dirigenziale, il cui rispetto è in capo ai professionisti che aderiscono alla convenzione.

Inoltre, vige in capo al Direttore della U.O.C. suddetta l'onere di controllo e verifica circa il rispetto, da parte del personale coinvolto, del monte ore previsto dai dai CCCCNNLL vigenti (che fissa, nello specifico: a) per ciascun Specialista dirigente, un monte ore

settimanale pari ad almeno 38 ore in regime istituzionale, e pari ad un massimo di 48 ore settimanali, comprensivo dell'orario dedicato alle prestazioni extraistituzionali; b) per ciascun dipendente del comparto, un monte ore settimanale pari a 36 ore, e pari ad un massimo di 48 ore settimanali, quale media calcolata in ragione semestrale) e dall'art. 7 D. Lgs. 66/2003 (in materia di riposo giornaliero).

Sulla base degli esiti delle anzidette attività di verifica e controllo del Direttore della U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria del Policlinico e della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Policlinico, è ferma la discrezionalità del Policlinico di esercitare il diritto di recesso dalla convenzione, a tutela delle preminenti esigenze del Policlinico stesso, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 11.

Le prestazioni professionali saranno espletate nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall'art. 91, comma 2 C.C.N.L. dell'Area Sanità 2019-2021.

ART. 3 (RENDICONTAZIONE)

A fronte dell'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, saranno rendicontate le prestazioni oggetto di convenzionamento, secondo le modalità di seguito indicate, differenziate a seconda della finalità a cui la rendicontazione è volta.

a) Rendicontazione per attività di verifica e controllo dell'equilibrio tra attività istituzionali ed ALPI (L.R. Puglia 13/2019 e al R.R. Puglia 2/2016 e art. 88, comma 5, del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024):

sarà onere e cura del Direttore della U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria del Policlinico trasmettere, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, al Responsabile Unico delle Liste di Attesa (R.U.L.A.) e alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero-Policlinico, resoconto delle prestazioni effettuate, nel mese precedente, dal personale coinvolto in convenzione, articolate per tipologia e orario.

In particolare, l'elenco riepilogativo, a firma del Direttore della U.O.C. a cui il personale afferisce, dovrà attestare, per ciascun professionista coinvolto, il quantitativo numerico delle prestazioni rese dal singolo professionista, il numero delle ore espletate per le attività in convenzione e l'esatta tipologia della prestazione resa, indentificata tramite codice nomenclatore regionale, ove esistente, ovvero tramite descrizione dell'attività espletata.

La mancata ottemperanza a tale onere, ovvero l'ingiustificato mancato rispetto dei

termini previsti, sarà oggetto di valutazione ai fini dell'immediata risoluzione dell'accordo di convenzione, su richiesta del R.U.L.A. e della Direzione Medica P.O.- Policlinico.

b) Rendicontazione per finalità istruttorie/amministrative propedeutiche alla liquidazione dei compensi ai professionisti coinvolti:

Le ore effettuate in espletamento di attività oggetto di convenzione e il quantitativo delle prestazioni rese, da parte del personale del Policlinico interessato, saranno rendicontate con cadenza annuale dalle attestazioni del Direttore della U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria del Policlinico, controfirmate dal legale rappresentante p.t., ovvero dall' Amministratore Unico della Società.

In particolare, sarà cura del Direttore della U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria del Policlinico trasmettere alla società, elenco dettagliato degli accessi e numero di ore corrispondenti, con indicazione, per ciascun professionista designato, della data di erogazione della prestazione, completa di ora iniziale e finale.

Il Direttore della U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria del Policlinico attesterà, inoltre, con la medesima cadenza annuale, l'avvenuta attività di controllo e verifica circa il rispetto della disciplina in tema di riposo e limite orario massimo di lavoro, in relazione al personale materialmente impegnato nelle attività in convenzione, come risultante dalla rendicontazione anzidetta.

Per eventuali attività convenzionali rese direttamente dal Direttore della U.O.C. coinvolta, quest'ultima attestazione è rilasciata dal Direttore DAI di afferenza o, in mancanza, dal Direttore Medico P.O. Policlinico.

Ricevuta la rendicontazione firmata dal Direttore della U.O.C. coinvolta e controfirmata dal legale rappresentante p.t., ovvero dall'Amministratore Unico, della Società l'U.O. Affari Generali provvederà alla trasmissione dei prospetti orari all'Area Gestione del Personale, per le necessarie attività di verifica e controllo, propedeutiche alla liquidazione.

Sulla scorta della rendicontazione ricevuta, l'U.O. Affari Generali del Policlinico provvederà a valorizzare economicamente le prestazioni rese, ad inoltrare alla Società apposita richiesta di ordinativo NSO. L'Area Gestione Risorse Finanziarie del Policlinico, ricevuto l'ordinativo NSO provvederà all'emissione della relativa fattura

(esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72), successivamente notiziando l'U.O. Affari Generali dell'avvenuto incasso, mediante trasmissione di copia della reversale, ai fini dell'adozione del successivo provvedimento di liquidazione.

c) Accertamenti diagnostici competenti e complementari eventualmente richiesti ed effettuati in

favore dei dipendenti della Sanitaservice Policlinico:

Sarà onere del Direttore della UOC Medicina del Lavoro Universitaria informatizzare gli esami ed accertamenti diagnostici complementari eventualmente richiesti ed effettuati in favore dei dipendenti della Società presso il Policlinico, attraverso trasmigrazione dei relativi dati sull'applicativo informatico "Galileo", o comunque altro applicativo in uso al Policlinico, e trasmettere i dati, così rendicontati, con cadenza annuale al Controllo di Gestione affinché proceda alla valorizzazione economica delle prestazioni in argomento, tenuto conto del tariffario aziendale "paganti" corrente ed in uso al momento dell'effettuazione della prestazione, ai fini del successivo rimborso della Società al Policlinico.

Ricevuta la rendicontazione attestante la tipologia e il quantitativo di accertamenti effettuati, l'U.O. Controllo di Gestione dovrà procedere alla valorizzazione economica e alla conseguente trasmissione del relativo valore alla U.O. Affari Generali.

Sarà onere della U.O. Affari Generali, a fronte del dato economico ricevuto, richiedere all'Ente Beneficiario l'emissione del relativo NSO e all'Area Gestione Risorse Finanziarie la contestuale emissione della fattura.

Gli importi per le attività di cui al presente paragrafo saranno oggetto di imputazione esclusivamente nel bilancio aziendale a cura della Area Gestione Risorse Finanziarie.

ART. 4 (ADEMPIMENTI DEL PERSONALE)

Nell'espletamento dell'attività professionale oggetto della presente convenzione, il personale coinvolto sarà tenuto ad osservare le norme di diligenza, correttezza e buona fede previste dalle leggi vigenti, dal c.c.n.l. applicato, dal codice di comportamento e nel regolamento disciplinare di riferimento, in uso.

Ai fini della corretta rilevazione dell'attività convenzionale svolta, in vista tanto del pagamento dei compensi spettanti ai professionisti che della verifica circa l'equilibrio

orario tra le prestazioni svolte istituzionalmente e le prestazioni libero professionali rese, ogni professionista coinvolto dovrà timbrare le prestazioni rese in attuazione della presente convenzione attraverso il codice timbratura aziendale n. 50 (personale ospedaliero) ovvero n. 137 (attivato dall'Università degli Studi di Bari per il personale universitario conferito all'assistenza), attivi anche da remoto.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)

La Società corrisponderà al Policlinico il compenso/onorario annuo, come meglio indicato nel seguente prospetto:

Onorario annuo professionale e al personale medico €	Onorario annuo professionale al personale di supporto del comparto €	ONERI E SPESE AZIENDA (perequazione, incentivazione, decreto Balduzzi, oneri sociali, IRAP, margine azienda ex DGR 1226/2012) comprensivo di arrotondamento €	TOTALE TARIFFA €
13.386,00	1.338,60	7.719,40	22.444,00

Sono fatti salvi adeguamenti tariffari necessari, conseguenti ad eventuali modifiche della normativa applicabile.

La suddetta somma è determinata forfettariamente sulla base di un volume, meramente stimato, di 580 unità, per tutte le attività di consulenza in prestazioni di sorveglianza sanitaria previste in relazione alla figura del Medico Competente e del personale di supporto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, oltre agli eventuali accertamenti diagnostici.

Gli eventuali accertamenti diagnostici che dovessero rendersi necessari a seguito della sorveglianza sanitaria espletata sui dipendenti della Società, effettuati dai professionisti del Policlinico presso il medesimo Policlinico, saranno oggetto di rimborso in favore del Policlinico secondo il tariffario aziendale "paganti" vigente.

La suddivisione, ovvero la riparametrazione in percentuale dell'onorario annuo previsto per il personale di supporto del comparto, spettante al singolo professionista, avverrà ad esclusiva cura del Direttore della U.O.C. Medicina del Lavoro Universitaria del Policlinico.

Il rimborso di ulteriori spese, non previste dal presente accordo ma riconducibili

all'attività in argomento, e le relative modalità di pagamento sarà oggetto di eventuale accordo tra la Società e il personale interessato, restando estraneo il Policlinico alla gestione dei rimborsi stessi.

ART. 6 (MODALITA' DI PAGAMENTO)

La liquidazione delle fatture emesse dall'Area Gestione Risorse Finanziarie del Policlinico, ai sensi del precedente art. 3, da parte della Società dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

Il Policlinico provvederà a versare al personale interessato dalla presente convenzione le quote spettanti, dopo aver operato le ritenute previste dalle vigenti normative.

ART. 7 (TUTELA DEI LAVORATORI)

Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, devono attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, sorveglianza sanitaria e sorveglianza fisica, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 101/2020.

Le parti concordano che il soggetto beneficiario della prestazione deve garantire la congruità dei luoghi, delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative vigenti e alle valutazioni dei rischi specifiche per le varie attività oggetto di contratto.

In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Responsabile, presente e all'uopo autorizzato.

In caso di infortunio, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a fornire al professionista idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi nonché alle misure di contenimento del contagio da virus COVID-19.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto, altresì, a fornire al professionista ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della prestazione concordata al fine di adottare ogni idonea misura di profilassi, compresa l'informativa sui

rischi e sulle misure di prevenzione e protezione vigenti da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze. Deve inoltre, farsi carico di ogni attività di formazione e addestramento nei casi specifici non previsti dalle normali attività svolte dal professionista presso la sede ordinaria di lavoro.

ART. 8 (IDONEITA' SPAZI E ASSICURAZIONE)

Per le attività della presente convenzione, il Policlinico garantisce la piena conformità delle strutture e degli spazi messi a disposizione per l'espletamento delle prestazioni, nonché la copertura per i danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati, nei quali si svolge la prestazione nonché per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.

Il Policlinico provvederà alla copertura assicurativa dei professionisti per danni ed infortuni eventualmente subiti nell'espletamento delle attività e per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività medesima.

Il Policlinico si assumerà, altresì, la responsabilità per i rischi causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti e/o attrezzature.

L'assicurazione per colpa grave ovvero, laddove prevista, quella per la copertura della responsabilità erariale, resta a carico del professionista.

Le parti garantiscono che il personale impiegato nell'attività in essere abbia i requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale operando nel rispetto della stessa.

ART. 9 (PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI)

Tutto il personale incaricato all'attività oggetto della convenzione è tenuto al segreto professionale. Tale personale è tenuto a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento della consulenza in relazione a ciascun paziente trattato e alle sue condizioni di salute.

Le Parti dichiarano, per gli effetti di cui al Reg. EU 679/2016 e D. Lgs. 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., che il titolare del trattamento dei dati è la Società.

La Società, a sua volta, nomina il Policlinico quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/649. La nomina avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e rimarrà in vigore per tutta la sua durata.

Le Parti sono tenute, tramite il personale coinvolto, e per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. EU 649/2016 e del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi, nonché al rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia e a trattare i dati esclusivamente per le finalità previste dalle vigenti disposizioni normative e strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ivi previsti, ed a prevedere tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati ed in particolare di quelli particolari.

ART. 10 (CONFLITTO DI INTERESSI E CORRUZIONE)

Le parti per tramite dei soggetti coinvolti nell'attività dedotta in convenzione:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6- bis, L. 241/1990, del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa di riferimento;
- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- sono soggette all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

Le parti si danno reciprocamente atto che presso i rispettivi siti istituzionali risultano pubblicati i PIAO- Sezione Rischi corruttivi e trasparenza e i Codici di Comportamento. Le stesse sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

ART. 11 (DURATA)

La presente convenzione avrà validità biennale e decorrenza dal 01/01/2025, dovendosi intendere quale rinnovo della precedente intesa senza soluzione di continuità, salva la successiva formale ratifica con provvedimento amministrativo.

Alla scadenza (individuata nel 31/12/2026) il presente accordo potrà essere rinnovato tramite comunicazione scritta tra le parti da notificarsi entro 60 giorni prima del termine

di scadenza della stessa, mediante lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC agli indirizzi:

direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it;

sanitaservicepoliclinicobari@pec.it.

In aggiunta alla specifica ipotesi di cui all'art. 2, entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso senza obbligo di motivazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi mediante lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC agli indirizzi:

direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it;

sanitaservicepoliclinicobari@pec.it.

Sarà causa di risoluzione con effetto immediato della presente convenzione il mancato rispetto delle disposizioni in ordine alla modalità di rendicontazione (art. 3).

Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

ART. 12 (FORO COMPETENTE)

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

ART. 13 (SPESE)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 39 e 57 comma 5 e art.1 lett.b) del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese eventuali di registrazione, così come le spese di bollo, assolute virtualmente, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Per la Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.

Il legale rappresentante p.t.

Dott. Michele Carrassi

Per l'A.O.U.C. Policlinico di Bari

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Sanguedolce